m_pi.AOODRCA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0050188.22-05-2026.h.07:55

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 – D.M. n. 103 del 29 maggio 2024 - GRADUATORIE DI MERITO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di procedimento ed atti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "*Codice dell'ordinamento militare*" e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;

VISTO l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"*, come sostituito dall'articolo 1, comma

9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186 "*Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121 "*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 "*Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, "*Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012*";

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 e succ. mod. ed integr., ed in particolare l'articolo 1-bis (*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica*), comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024 recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola;

VISTO il D.M. n. 103 del 29 maggio 2024 "*Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159*";

VISTO il decreto AOODRCA prot. 33954 del 12 giugno 2024 di ripartizione tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi della Regione Campani del contingente dei posti messi a bando per la Regione Campania, di cui agli allegati 1 e 2 del D.M. n. 103 del 29 maggio 2024;

VISTO il decreto AOODRCA prot. 50263 del 02 luglio 2025 di costituzione della Commissione esaminatrice per la procedura concorsuale ordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria ai sensi del D.M. n. 103 del 29 maggio 2024, per le diocesi della Regione Campania;

LETTO l'art. 10, comma 1, del D.M. n. 103 del 29 maggio 2024 che dispone "*La commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 8, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani. Le graduatorie dei vincitori sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. Le predette graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione delle graduatorie, nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Le graduatorie sono*

redatte tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 3 del presente bando.";

VISTO l'art. 10, comma 5, del D.M. 103 del 29 maggio 2024 che dispone *"Il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale approva con proprio decreto le graduatorie definitive di merito, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato."*;

VISTO l'art. 10 del D.M. 103 del 29 maggio 2024 ed in particolare il comma 6 che dispone "*Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente"* ed il comma 7 che dispone "*Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*".

VISTI gli atti della Commissione esaminatrice;

TENUTO CONTO di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso della procedura de qua (art. 3), in particolare, Legge n. 68/1999, D.lgs n. 66/2010, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, nei limiti dell'art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente di cui "*1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*";

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di preferenze da applicare in caso di parità di punteggio complessivo conseguito da più candidati, in particolare dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (presenza/prevalenza di titoli di preferenza, ovvero, nei casi di assenza o a parità dei detti titoli, età anagrafica, possibile operatività della preferenza di genere, allorché prevista);

CONSIDERATO che le graduatorie sono approvate sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato;

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 10 comma 5 del bando di concorso - fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche anche in base ad eventuali sopravvenienze anche giudiziali – all'approvazione delle graduatorie regionali di merito di cui alla procedura concorsuale de qua redatte per ambiti diocesani della Regione e divise per ordine e grado di scuola;

RILEVATO che il contingente dei posti messi a bando per la Regione Campania, di cui agli allegati 1 e 2 del D.M. n. 103 del 29 maggio 2024, è pari a posti n. 1 ed è ripartito tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi della Regione Campania come da decreto AOODRCA prot. 33954 del 12 giugno 2024.

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 103 del 29 maggio 2024 sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, le Graduatorie di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 2 – Le graduatorie, composte da un numero di soggetti pari ai posti previsti dal bando di concorso e redatte secondo l'ordine del voto finale di merito e tenendo conto delle preferenze e delle quote di riserva come per legge, sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato all'albo e sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale (https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania).

Art. 4 - Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul su citato sito web istituzionale.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. D.M. n. 103 del 29 maggio 2024, sul Portale unico è pubblicato l'avviso con l'indicazione della data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'USR per la Campania nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Monica MATANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

MONICA
MATANO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito

All'Albo e al Sito Web dell'USR per la Campania

Ufficio I
Dirigente Dott.ssa Annabella Attansio
Funzionario responsabile del procedimento Dott. Domenico Zeno
Tel. 0815576237 - Voip 67737 - domenico.zeno3@istruzione.it

USR CAMPANIA - Graduatoria di merito regionale procedura concorsuale ordinaria IRC scuola dell'infanzia e della primaria - D.M. 103/2024								
Posti a bando: 1								
Cognome	**Nome**	**Data di nascita**	**Punteggio prova scritta**	**Punteggio prova orale**	**Punteggio titoli**	**Punteggio totale**	**Diocesi**	**Ordine idoneità**
Catuogno	Salvatore	23/03/1974	84,00	82,00	37,50	203,50	Napoli	Infanzia/Primaria